

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XIII CIVILE -

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, hapronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60957/2019 del Ruolo Generale degli AffariContenziosi,

TRA

M.A.O., parte rappresentata e difesa dall'avvocato RAGNINI GABRIELE;

PARTE ATTRICE

E

J.P. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato ALOISI EDDY;

PARTE CONVENUTA

E

G.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO;

PARTE TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:

- 1) Il giorno 24/08/17 il sig. M.A.O. accedeva agli impianti del circolo sportivo "A.M." sito a R. in L. S. D., 21, al fine di svolgere un incontro di padel utilizzando il campo da gioco ivi presente, gestito dalla J.P. - Società S.D. a Responsabilità Limitata;
- 2) nel pieno svolgimento dell'incontro che vedeva coinvolto oltre all'attore anche il sig. F.R., il sig. C.P. ed il sig. F.C., a causa dell'improvviso, quanto inaspettato, distacco del tappetino in erba sintetica dal fondo in cemento sul quale sarebbe dovuto essere incollato, il sig. O. inciampava cadendo rovinosamente a terra;
- 3) lamentando forti dolori al polso sinistro, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Gemelli" i cui sanitari, dopo gli accertamenti del caso, diagnosticavano la "frattura pluriframmentaria scomposta articolare del radio distale sinistro", rilasciando una prognosi di giorni 40 s.c.

Si costituivano in giudizio parte convenuta e, su chiamata di questa, la G.A. SPA, chiedendo il rigetto

della domanda, ma deducendo, quanto alla convenuta, che non contestava l'accadimento così come rappresentato in citazione, confermandone tempo, luogo e modalità della relativa verifica, bensì l'entità di quanto richiesto dal sig. O. a titolo risarcitorio siccome infondato e non provato.

Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:

quanto a parte attrice:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via principale accertare e dichiarare la responsabilità di J.P. - Società S.D. a r.l. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. nella determinazione dell'evento del 24/08/17 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto voglia condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso residuati all'attore, per una somma pari ad Euro 45.177,83 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

In subordine, voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di J.P. - Società S.D. a r.l. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. per l'occorso ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare la Società convenuta alle somme già richieste in via principale.

Comunque con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del nominato Procuratore che si dichiara antistatario;

quanto a parte convenuta:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- In via preliminare in rito

Autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269c.p.c. la chiamata in causa della G.A. s.p.a. (C.F. (...) e P.IVA (...)) in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in 00144 R., Viale C. P., 385 e per l'effetto, differire la prima udienza allo scopo di consentire la citazione della medesima nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.

- In via principale

Rigettare nel merito la domanda risarcitoria formulata dall'attore, siccome infondate in fatto e diritto e comunque non provata per le ragioni esposte nella presente comparsa.

- In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attore, accertare e dichiarare il diritto della Società J.P., in persona del legale rapp.te pro tempore, ad essere sollevata e manlevata dalla C.G.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., giusta la polizza n. 107017617 stipulata con la detta Compagnia a garanzia della propria RCG e, per l'effetto, condannare la G.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne la Società J.P., in persona del legale rapp.te pro tempore, di quanto questa fosse tenuta a pagare nei confronti del sig. O.M.A. nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa risarcitoria avanzata ivi compresi interessi e spese.

Con vittoria od in subordine con compensazione delle spese del presente giudizio.

quanto a parte terza chiamata:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare le domande proposte da O.M.A. nei confronti della convenuta principale nonché quella di manleva nei confronti della G.A. S.p.a., perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP.

Motivi della decisione

Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità

Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051c.c., il quale recita: "C. è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La responsabilità di cui all'art. 2051c.c. ha natura oggettiva (nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Milano, 06/07/2021, n. 5886, con ampi e puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità), con la conseguenza che l'attore deve provare il danno, la derivazione dello stesso dalla cosa e la qualità di custode del convenuto, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare, non la mera osservanza della regola cautelare astrattamente volta a prevenire l'evento verificatosi, ma il caso fortuito (Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488 del 2018), ossia il fatto, naturale o umano (Cass. n. 18075 del 2018; Cass. n. 17443 del 2019), che, per i suoi caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità, è idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno.

Nel caso in cui il fatto umano sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, la stessa deve essere non solo colposa, ma anche imprevedibile da parte del custode,

La condotta è colposa se diverge da quella che avrebbe tenuto il buon padre di famiglia, cioè una persona di normale avvedutezza (Cass. n. 26837 del 2017).

La valutazione della divergenza dipende anche dalla natura insidiosa o meno della cosa oggetto di custodia (Cass. n. 4279 del 2008; Cass. n. 25873 del 2017):

- nel primo caso, in cui la cosa è oggettivamente pericolosa e soggettivamente non percepibile da parte del danneggiato, la condotta dello stesso non diverge, di norma, da quella dell'uomo medio, e, quindi, non sussiste, di regola, colpa, come nell' ipotesi in cui vi sia sulla carreggiata una macchia d'olio non immediatamente percepibile da parte del danneggiato;

- nel secondo caso, quanto più la pericolosità della cosa è visibile, tanto più la condotta del danneggiato sarà colposa (Cass. n. 2872 del 2020; Cass. n. 9315 del 2019; Cass. n.; Cass. n. 2345 del 2019; Cass. n. 17443 del 2019), come nell'ipotesi di una caduta occorsa in strada sterrata, ricoperta da ghiaia e ciottoli, o di una buca ben visibile sul manto stradale (Cass. n. 27724 del 2018).

La condotta del danneggiato deve, poi, essere imprevedibile da parte del custode, diversamente opinando, infatti, il custode non sarebbe mai responsabile, dato che o il soggetto è stato prudente e, quindi, non ha subito danno, o non lo è stato e allora la sua imprudenza escluderebbe la responsabilità del custode (Cass. n. 25737 del 2017; Cass. n. 18199 del 2020).

La condotta colposa del danneggiato è imprevedibile allorquando essa, secondo la valutazione che il custode deve fare ex ante, cioè con prognosi postuma, si presenta come abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata. In tal caso, quindi, il custode non potrebbe essere ritenuto responsabile (Cass. n. 2481 del 2018; n. 1810 del 2020), come, per esempio, nell' ipotesi in cui il danneggiato percorra velocemente e senza alcuna accortezza un marciapiede ricoperto di neve (Cass. n. 29465 del 2020).

Ricostruzione del fatto e responsabilità

Prove orali

Dalle tabelle che seguono:

- nella prima colonna, i capitoli di prova ammessi o le parti di capitolo ammesse;
- nella seconda colonna, o, nel caso di più di due colonne, dalla seconda colonna in poi, in corrispondenza di ciascun capitolo o parte di capitolo ammessa, quanto riferito dall' interrogato in merito alla circostanza risultante dal capitolo o parte di capitolo medesimi. Nel caso di testimonianza, il fatto che sia riportato quanto riferito dall' interrogato, non significa che gli sia stato pedissequamente letto il capitolo o la parte di capitolo ammessi, ma solo che, in relazione alla circostanza ivi capitolata, il teste ha dichiarato quanto a fianco riportato; ciò allo scopo, per un verso, di verificare l'attendibilità del teste, per altro verso, di evidenziare, con l' immediatezza che il sistema tabellare consente, la conferma o meno della circostanza articolata da parte dell' interrogato. È anche possibile, ove il Giudice lo ritenga opportuno - come, esemplificativamente, nel caso di operatori di polizia, data la difficoltà per soggetti che testimoniano frequentemente nei processi, di ricordare i dettagli di un evento, o, comunque, in ragione della natura della circostanza su cui l' interrogato deve riferire - che al teste venga letto il capitolo; ciò risulterà, comunque, evidente dalla risposta, che potrà essere, indicativamente, "vero" o "vero quanto mi si legge", "non è vero" o "non è vero quanto mi si legge", ed espressioni simili.

Omissis

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza ex art. 126 c.p.c. al soggetto interrogato, il quale conferma quanto letto.

Valutazione delle prove

I testi concordano sulla circostanza che l'attore è inciampato, nel corso di un'azione di gioco, in un punto in cui il tappetino che copriva il campo da gioco si era sollevato.

I testi P. e R., poi, hanno specificato che la caduta è avvenuta mentre l'attore, nell'ambito di detta azione, tornava indietro.

I testi sono attendibili, in quanto le loro dichiarazioni sono coerenti sia intrinsecamente che estrinsecamente, ossia, sotto quest'ultimo profilo, tra loro e quanto risulta dalla documentazione in atti.

Nessuno di essi, poi, risulta avere un interesse, pur di mero fatto, coincidente con quello di parte attrice, risultando, anzi, quanto al R., che lo stesso, contitolare della società J.P., avrebbe, sia pure di fatto, un interesse opposto a quello dell'O..

Orbene, è evidente che se il tappetino non si fosse sollevato, l'attore non sarebbe caduto; inoltre, l'O. non poteva prevedere il fatto che il tappetino si sollevasse proprio nel momento in cui egli, nel corso dell'azione di gioco, indietreggiava.

La circostanza che il tappetino potesse astrattamente sollevarsi, soprattutto in estate, come affermato dal teste R., non è influente, in quanto ciò che rileva è che l'O. non poteva prevedere che proprio nel momento in cui tornava indietro si sollevasse; incombeva sulla società convenuta adottare tutte le cautele atte ad evitare che il tappetino si potesse sollevare.

Prova del fatto allegato e responsabilità

Nella fattispecie in esame, parte attrice ha, quindi, provato il fatto dedotto in citazione e, in particolare, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno occorso.

Ambito della responsabilità e del risarcimento

L'affermazione della esclusiva responsabilità di parte convenuta comporta la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell'evento e consistenti:

- a) nel "danno biologico" e nell'inabilità temporanea, ove accertati;
- b) nell'ulteriore danno non patrimoniale riconoscibile, qualora provato nel caso in questione, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche tenuto conto quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 26972/2008;
- c) nel lucro cessante, in ragione del ritardo con il quale il danno sarà risarcito rispetto all'epoca del sinistro;
- d) nel danno patrimoniale subito, ove dimostrato.

La consulenza tecnica di ufficio

Si premette che nel caso in cui dalla consulenza tecnica di ufficio risulti che il punteggio di invalidità permanente riconosciuto è intermedio rispetto ai numeri cardinali presenti nella citata tabella (1,25; 1,5; 2,20; etc.), la cifra o le cifre successive alla virgola si considereranno come una percentuale del numero che precede la virgola, con la conseguenza che l'importo risarcitorio riconoscibile sarà pari alla somma dell'importo corrispondente al numero che precede la virgola con l'importo corrispondente a rapporto percentuale tra il numero che segue alla virgola e quello che la precede (così, per esempio, se il punteggio riconosciuto fosse 1,5, allora l'importo liquidabile sarebbe pari alla somma dell'importo corrispondente al punteggio 1 con l'importo corrispondente al 50% del punteggio 1).

Nella fattispecie in esame, la consulenza medico-legale ha consentito di appurare che, in occasione del sinistro per cui è causa, parte attrice suindicata:

- ha subito un danno di tipo biologico;
- ha subito un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.

I punti di invalidità e i giorni di inabilità accertati dal C.T.U. risultano dal prospetto di calcolo del danno risarcibile oltre riportato.

Danno biologico

Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macrolesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 209 del 2005: "1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento ...".

Criteria di liquidazione del danno biologico e della inabilità temporanea

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1, aggiornate, però, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 5 dell'articolo medesimo, che, attualmente, è il D.M. 9 gennaio 2019.

Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2019, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del lesso al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.

Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di Euro 1.195,42 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psicofisica di una persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.

Il giudice ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere l'eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle "Milanesi" cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.

D'altra parte le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011, 18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle Milanesi (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018 b, 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo.

Da ultimo, peraltro, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020 n. 25164, ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l'erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle Milanesi, sancendo un principio, che, pur pronunciato in materia di danno da sinistro stradale, deve ritenersi valido anche al di fuori della medesima (In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, nell' ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni).

Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo determinare, nelle predette tabelle, in Euro 110,60 giornalieri l'importo della temporanea assoluta per l'anno 2019, ed in Euro 55,30 giornalieri quello della temporanea relativa al 50%.

Danno morale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008 hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:

- a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
- b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
- c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna quota relativa al c.d. danno non patrimoniale soggettivo.

Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del

danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all' integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell' integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso.

La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l' iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione - spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione - ha attribuito un determinato risarcimento.

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

Sotto questo aspetto, l' indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di

sofferenza e turbamento. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).

La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'"id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva. (Cass. Sez. III, 6 marzo 2014 n. 5243)

La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 336).

Personalizzazione del danno non patrimoniale

È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media.

Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegare dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Sez. III, 7 maggio 2018 n. 10912)

Danno da lucro cessante

(maggiore danno da ritardo nel pagamento del risarcimento)

Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno riconosciuto, anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno

liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l' illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi la semisomma dei valori iniziale (quello alla data del fatto) e finale (quello alla data della decisione) del capitale, tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT.

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come rivalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.

In particolare, il tasso applicato è dato dalla media dei tassi di interesse dei Titoli di Stato (media ponderata per i quantitativi), calcolati sulla base dei rendimenti lordi all'emissione dei titoli emessi in ciascun anno, relativi al periodo compreso tra l'anno del sinistro e l'anno della liquidazione (facendo riferimento, con riguardo a quest'ultimo, all'ultimo tasso disponibile); tassi rinvenibili, alla data della sentenza, all'indirizzo [http://www.dt.mef.gov.it/it/debito pubblico/dati statistici/](http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/).

Nel caso di acconti, invece, il tasso applicato sarà multiplo; in particolare:

- nell' ipotesi di un solo acconto, i tassi saranno due, il primo sarà dato dalla media dei suindicati tassi tra l'anno del sinistro e quello dell'acconto; il secondo sarà dato dalla predetta media tra l'anno dell'acconto e quello della liquidazione;
- nel caso di più acconti, i tassi saranno tanti quanti gli acconti più uno (quello relativo al periodo tra l'ultimo acconto e la liquidazione).

Ovviamente i tassi saranno differenti se gli acconti saranno stati versati in diversi anni.

Calcolo degli interessi

Occorre, in primo luogo, ribadire che i parametri di cui si dirà vengono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa.

Per calcolare il danno da ritardo, con le modalità su indicate, nel caso in cui non siano stati corrisposti acconti, occorre effettuare le seguenti operazioni:

1) devalutare, alla data del fatto, il debito al valore attuale (risultante, quanto al danno biologico, dall'applicazione delle tabelle legali o, nel caso di macropermanenti o di lesioni non derivanti dalla circolazione stradale, dalle tabelle del Tribunale che si ritiene motivatamente di adottare): a tal fine, dividere il debito al valore attuale per l'indice ISTAT del mese del fatto;

2) calcolare la semisomma tra i seguenti valori: debito al valore attuale e debito detto devalutato alla data del fatto. A tal fine, sommare tali valori e dividere il risultato per due;

3) determinare il lucro cessante relativo al periodo intercorrente tra la data del fatto e quella della decisione: a tal fine, moltiplicare la predetta semisomma per il tasso di interesse come sopra determinato, relativo al periodo tra la data del fatto e quella della decisione, nonché per il numero dei giorni del periodo medesimo, dividendo, infine, il prodotto per 36.500.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito (ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.

Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante, a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca in:

- una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione).

Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.

In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica:

mentre la prima, infatti, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale lamentato nel caso di specie, esso viene riconosciuto nella misura risultante dal prospetto di cui oltre.

Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra, parte attrice:

- ha riportato:
- i danni quantificabili sulla base dell'espletata ctu;
- un danno morale quantificabile, in conformità delle tabelle del Tribunale di Roma, tenuto conto della sofferenza presumibilmente subita in ragione dell'invalidità permanente riconosciuta, nella misura, calcolata in percentuale rispetto al danno biologico, risultante dal prospetto oltre riportato;
- un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche ritenute congrue dalla c.t.u.;

- non ha riportato:

- un danno personalizzabile, non risultando provate, secondo la giurisprudenza suindicata, circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

I dati utilizzati per il calcolo del danno risarcibile risultano dal prospetto di seguito riportato.

Omissis

Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, nella tabella indicato come debito totale, decorrono, poi, gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della somma effettivamente liquidata, sulla base dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- accoglie la domanda di M.A.O.;

- dichiara la responsabilità di J.P. SOCIETA S.D. A RL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;

- condanna J.P. SOCIETA S.D. A RL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di M.A.O., per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi Euro 20.561,34, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;

- condanna J.P. SOCIETA S.D. A RL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di M.A.O., delle spese di giudizio, con distrazione a favore del difensore, avvocato RAGNINI GABRIELE, dichiaratosi antistatario, che liquida in:

- Euro 1.245,00, per spese, comprensive di Euro 700,00 per la c.t.u., oltre accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e pagati;

- Euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali.

- condanna G.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare J.P. SOCIETA S.D. A RL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di quanto tenuta a corrispondere a parte attrice, per i titoli suindicati, ossia Euro 20.561,34, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, per danni, Euro 1.245,00, per spese, comprensive di Euro 700,00 per la c.t.u., oltre accessori (come l'I.V.A.), se dovuti e pagati, ed Euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali.

Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt. 59 e 60 D.P.R. n. 131 del 1986) la sentenza è a debito.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023.